

Schema negoziale Partecipante Generale Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani (Clausole Minimali)

TRA

Nome/Denominazione Sociale
(di seguito, il "**Partecipante Generale**"), con sede legale in
Indirizzo CAP
P. IVA Cod. Fiscale.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

E

Nome/Denominazione sociale
(di seguito, il "**Cliente Negoziatore**"), con sede legale in
Indirizzo CAP
P. IVA Cod. Fiscale.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

Il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore possono essere di seguito indicati individualmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore intendono stipulare il presente accordo con riferimento ai Comparti individuati e convalidati da entrambe le Parti mediante accesso all'area dedicata del sito Internet di Euronext Clearing nel processo di Adesione al Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito il "Sistema"), gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "Euronext Clearing");

- b) Il partecipante con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di:
- assumere il ruolo di Partecipante Generale, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
 - assumere il ruolo di Partecipante Designato, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
- c) Il Regolamento di Euronext Clearing (di seguito, il "Regolamento") prevede che, per fruire del Sistema il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore sottoscrivano apposita "Richiesta di Servizi" e che entrambi sottoscrivano il presente "Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani (Clausole Minimali)" in base al quale, tra l'altro, un Partecipante Generale assumerà nei confronti di Euronext Clearing le Posizioni assunte sul/i Mercato/i dal Cliente Negoziatore medesimo;
- d) il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore dichiarano di ben conoscere il Regolamento e le relative Istruzioni (di seguito, le "Istruzioni"), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di Euronext Clearing (di seguito, le "Condizioni Generali"), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
- e) le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle caratteristiche negoziali dei contratti stipulati nel/i Mercato/i garantito/i da Euronext Clearing e della normativa che lo/li riguarda e delle regole di funzionamento dei Servizi di Liquidazione e del Sistema Target 2;
- f) le Parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi informate su tutte le modifiche degli atti e delle disposizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) e sulle caratteristiche di nuovi Strumenti Finanziari che fossero garantiti nell'ambito del/i Comparto/i;
- g) le Parti intendono con il presente atto tra loro sottoscrivere un accordo del tipo indicato alla lett. c) per l'adempimento, da parte del Partecipante Generale, delle obbligazioni che ad esso faranno carico anche per effetto degli Ordini di Trasferimento previsti dal Regolamento sia nel caso in cui il Cliente Negoziatore abbia deciso di detenere le garanzie e Posizioni in attuazione dell'articolo 39 comma 3 del Regolamento EMIR ("segregazione per singolo cliente") sia nel caso in cui abbia scelto di detenere le garanzie e Posizioni in attuazione dell'articolo 39 comma 2 del Regolamento EMIR, sia in attuazione dell'art. 30 del Regolamento MiFIR e ai sensi dell'art. 4 comma 2 del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA n. 2017/2154;
- h) il Partecipante Generale che assuma tale ruolo anche per conto del Cliente Negoziatore nei Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari deve aderire al Servizio di Presettlement gestito da Monte Titoli S.p.A. (denominata anche "Euronext Securities Milano").

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e definizioni

- 1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 1.2** I termini con lettera iniziale maiuscola impiegati nel medesimo, si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Dal momento di piena efficacia del presente accordo agli Ordini di Trasferimento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e in particolare degli articoli B.1.1.1, B.1.1.2 e B. 3.1.1 dello stesso. A partire da tale momento il Partecipante Generale è tenuto al regolamento finale delle Posizioni del Cliente Negoziatore.
- 2.2** Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, a seguito degli Ordini di Trasferimento pervenuti per le operazioni sul/i Mercato/i del Cliente Negoziatore, Euronext Clearing provvederà a registrare contestualmente le corrispondenti Posizioni secondo quanto dettagliato dal Regolamento in:
- Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo;
 - Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto;
 - Struttura di Conto Individuale Segregato;
- come ulteriormente specificato dal Partecipante Generale nel processo di adesione.
- 2.3** Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente accordo prevarranno e sostituiranno queste ultime, fermo il diritto di recesso di cui all'art. 10, comma 3.

Articolo 3 – Deleghe e autorizzazioni

- 3.1** Il Cliente Negoziatore esercita per conto del Partecipante Generale le funzioni di cui all'art. B.1.2.3, comma 1, delle Istruzioni.
- 3.2** Il Partecipante Generale potrà delegare al Cliente Negoziatore, mediante area riservata del sito internet di Euronext Clearing, l'esercizio per proprio conto delle funzioni di cui all'art. B.1.2.3, comma 2, delle Istruzioni.
- 3.3** Il Cliente Negoziatore dà contestuale notizia al Partecipante Generale delle funzioni esercitate ai sensi dei commi 1 e/o 2.

- 3.4** Il Partecipante Generale potrà autorizzare, mediante l'area riservata del sito Internet di Euronext Clearing, il Cliente Negoziatore a consultare Rapporti e File di Dati, come indicato nell'art. B.1.2.3, comma 4, delle Istruzioni.
- 3.5** Al fine di consentire al Cliente Negoziatore di ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa europea, il Partecipante Generale potrà autorizzare Euronext Clearing, mediante l'area riservata del relativo sito Internet, a inviare al mercato di riferimento informativa sulla posizione del Cliente Negoziatore relativa ai contratti derivati su materie prime, in modo tale che il mercato le inoltri all'autorità competente.
- 3.6** Le deleghe di cui al comma 3.2 e l'autorizzazione di cui al comma 3.4 possono essere conferite o revocate dal Partecipante Generale con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi mediante l'area riservata del sito Internet di Euronext Clearing.

Articolo 4 - Accordi integrativi

- 4.1** Le Parti s'impegnano a definire le garanzie necessarie per l'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte e di quelle assunte dal Partecipante Generale verso Euronext Clearing in virtù degli Ordini di Trasferimento e del meccanismo di sostituzione di cui all'art. 2, la gestione di eventuali inadempimenti del Cliente Negoziatore, il compenso del Partecipante Generale ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalle Parti stesse.
- 4.2** Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varrà quanto concordato separatamente tra le stesse Parti in ordine ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle Parti, che le clausole del presente accordo prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.

Articolo 5 – Inadempimento del Cliente Negoziatore

- 5.1** Il Cliente Negoziatore si impegna ad adempiere nei confronti del Partecipante Generale alle proprie obbligazioni derivanti dagli Ordini di Trasferimento, di cui all'art. 2, secondo quanto previsto dal Regolamento, in tempo utile perché sia possibile il soddisfacimento, da parte del Partecipante Generale, delle corrispondenti obbligazioni nei confronti di Euronext Clearing.
- 5.2** Resta inteso che nel caso in cui il Partecipante Generale comunichi a Euronext Clearing il mancato o parziale adempimento in tempo utile delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti, da parte del Cliente Negoziatore, il Partecipante Generale sotto la sua unica responsabilità è tenuto a chiudere le Posizioni del Cliente Negoziatore, secondo quanto previsto dagli articoli B.6.1.1 e B.6.2.2 del Regolamento e Euronext Clearing porrà in essere le attività ivi previste a carico del Cliente Negoziatore, senza che la stessa abbia alcun onere di verifica in ordine alla veridicità di quanto comunicato dal Partecipante Generale.

Articolo 5.1 bis – Inadempimento del Partecipante Generale

- 5.1 bis** Nel caso di inadempimento del Partecipante Generale, il Cliente Negoziatore, può avvalersi – senza il consenso del Partecipante Generale Inadempiente – di un Partecipante Designato al quale sono trasferite le Posizioni e le relative garanzie esistenti del Cliente Negoziatore

secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento. Il Partecipante Designato potrà operare solo qualora abbia stipulato con il Cliente Negoziatore l'“Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani (Clausole Minimali)” secondo quanto previsto nel Regolamento e precisato nella lettera g) delle Premesse. Dal momento in cui sono trasferite al Partecipante Designato le Posizioni e le relative garanzie del Cliente Negoziatore, il Partecipante Designato assume il ruolo di Partecipante Generale.

Articolo 6 – Clausola di riservatezza

- 6.1** Il Cliente Negoziatore riconosce che il Partecipante Generale ha un diretto interesse a conoscere in ogni momento l'attività svolta nel/i Mercato/i dal Cliente Negoziatore medesimo e quindi consente che lo stesso disponga delle relative informazioni tramite Euronext Clearing o altra società da questa incaricata.
- 6.2** Il Partecipante Generale si impegna ad osservare ed a far osservare al personale di cui si avvale, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo.

Articolo 7 – Obblighi di comunicazione

- 7.1** Il Partecipante Generale resta impegnato - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti - a informare Euronext Clearing, anche per conto del Cliente Negoziatore, della stipula del presente accordo, a mezzo invio di una copia firmata in originale dalle Parti, quale condizione per l'operatività del Cliente Negoziatore nel/i Comparto/i. Euronext Clearing, dopo aver compiuto le necessarie verifiche, provvederà a informare le Parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà efficacia. Ai fini dell'apertura del conto terzi omnibus segregato lordo, il Partecipante Generale assicura che il Cliente Negoziatore sia un ente creditizio, un'impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un'impresa di investimento equivalenti di un paese terzo. A tal proposito, il Partecipante Generale fornisce a Euronext Clearing apposita attestazione. Inoltre, sempre con riferimento alla stessa tipologia di conti, il Partecipante Generale fornisce a Euronext Clearing tutte le informazioni necessarie per identificare le Posizioni detenute per conto di ciascun Cliente Indiretto del Cliente Negoziatore almeno su base giornaliera ed in ogni caso non appena esse siano disponibili al fine della registrazione delle stesse presso gli appositi sottoconti.
- 7.2** A seguito della comunicazione di Euronext Clearing di cui al comma 1, entrambe le Parti si considereranno impegnate anche nei confronti di Euronext Clearing – e questa sarà conseguentemente legittimata – ai comportamenti attivi e passivi conseguenti a quanto previsto nel presente accordo, in conformità al Regolamento e alle altre regole del Sistema.
- 7.3** Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante Generale con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d'azienda, il Partecipante Generale medesimo si impegna a comunicare, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario a Euronext Clearing ed al Cliente Negoziatore, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al presente accordo. Il Partecipante Generale resta responsabile – con effetto quindi anche per l'incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per il ritardo con cui abbia dato questa notizia a Euronext Clearing e/o al Cliente Negoziatore, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che Euronext Clearing debba sospendere il Partecipante Generale, l'incorporante, il

soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario nonché il Cliente Negoziatore, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.

7.4 Nel caso di fusione o incorporazione del Cliente Negoziatore con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d'azienda, il Cliente Negoziatore medesimo si impegna a comunicare, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario a Euronext Clearing ed al Partecipante Generale, il periodo residuo e il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al presente accordo. Il Cliente Negoziatore resta responsabile – con effetto quindi anche per l'incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per il ritardo con cui abbia dato questa notizia a Euronext Clearing e/o al Partecipante Generale, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che Euronext Clearing e/o il Partecipante Generale debbano sospendere il Cliente Negoziatore, l'incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.

7.5 Ognuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra l'esercizio del diritto di recesso dal/i Comparto/i, contestualmente alla comunicazione inviata a Euronext Clearing.

Articolo 8 – Sospensione del Cliente Negoziatore

8.1 Il Cliente Negoziatore prende atto e accetta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento, il Partecipante Generale potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – chiedere a Euronext Clearing la sospensione del Cliente Negoziatore ai sensi dell'art. B.2.2.2 del Regolamento. Euronext Clearing non avrà alcun diritto o obbligo di verificare il corretto esercizio di tale facoltà, né tanto meno la sua corrispondenza agli eventuali accordi in argomento stabiliti ai sensi dall'art. 4.

8.2 Il Cliente Negoziatore dichiara di essere a conoscenza che il Partecipante Generale continuerà in ogni caso a rimanere obbligato per le obbligazioni inerenti alle Posizioni registrate nei conti di cui all'art. 2, comma 2. Pertanto il Cliente Negoziatore sospeso, anche se per altri motivi previsti dal Regolamento, resterà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni inerenti alle Posizioni derivanti dai contratti stipulati nel/i Mercato/i di riferimento del/i Comparto/i ed a pagare quanto dovuto al Partecipante Generale.

Articolo 9 – Condizioni risolutive

9.1 Fermi in ogni caso gli obblighi tra le Parti e nei confronti di Euronext Clearing relativamente alle Posizioni che siano in quel momento in essere, il presente accordo si risolverà altresì di diritto in caso, e nel momento, di risoluzione, scioglimento o perdita di efficacia per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l'esclusione dal/i Comparto/i, del relativo rapporto contrattuale tra Euronext Clearing ed il Partecipante Generale e/o il Cliente Negoziatore.

9.2 La risoluzione del presente accordo, ai sensi del comma 1, che riguardi un solo Comparto non determinerà la risoluzione del presente accordo anche per lo/gli ulteriore/i Comparto/i. In tal caso per questo/i Comparto/i le Parti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10.

Articolo 10 – Decorrenza, durata e recesso

- 10.1** Il presente accordo decorre dalla data indicata da Euronext Clearing ai sensi dell'art. 7, comma 1. La durata dello stesso è tra le Parti convenuta a tempo indeterminato.
- 10.2** In qualsiasi momento, ciascuna delle Parti potrà farne cessare gli effetti mediante comunicazione di recesso da far pervenire all'altra Parte e a Euronext Clearing secondo quanto previsto nel Regolamento e nelle Istruzioni.
- 10.3** Per le operazioni compiute dal Cliente Negoziatore durante il periodo di preavviso del recesso e fino al momento in cui il recesso stesso diverrà efficace, continuerà ad applicarsi quanto previsto negli artt. 2 e 8 ed il Cliente Negoziatore sarà tenuto ad adempiere a tutte le conseguenti obbligazioni.

Articolo 11 – Sostituzione del Partecipante Generale

- 11.1** Nel caso il Cliente Negoziatore sostituisca il Partecipante Generale (di seguito "Partecipante Generale Cessante") con un altro Partecipante Generale:
- a) le Parti dichiarano di essere d'accordo a che dal momento in cui Euronext Clearing riceve l' "Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani (Clausole Minimali)" sottoscritto con il nuovo Partecipante Generale e comunica l'efficacia dello stesso al Nuovo Partecipante Generale e al Partecipante Generale Cessante, il Nuovo Partecipante Generale assume nei rapporti con Euronext Clearing, tutte le Posizioni presso la stessa già registrate a nome del Cliente Negoziatore;
 - b) Euronext Clearing trasferisce le garanzie relative al Cliente Negoziatore e derivanti dall'adesione di quest'ultimo al/i Comparto/i attraverso il (precedente) Partecipante Generale.

Quanto sopra è applicabile nei limiti consentiti dalla struttura dei conti prescelta.

- 11.2** Quanto previsto nei commi precedenti sarà applicato in quanto sia compatibile con le prevalenti regole di funzionamento dei Servizi di Liquidazione, incluse quelle relative agli adempimenti preliminari di riscontro, con particolare riferimento alle posizioni da regolare entro tempi più stringenti, e con le regole del Servizio di Collateral Management.
- 11.3** I due Partecipanti Generali stabiliranno separatamente con il Cliente Negoziatore le opportune intese per definire tra loro gli effetti dei trasferimenti di cui ai commi precedenti. Il Cliente Negoziatore ne darà comunicazione a Euronext Clearing con apposita lettera (con in copia conoscenza i due Partecipanti Generali) prima della decorrenza del nuovo Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani (Clausole Minimali) ai sensi dell'art. 10, comma 1.
- 11.4** Nel caso di sostituzione del Partecipante Generale per inadempimento dello stesso, ai sensi dell'art. B.6.2.1 del Regolamento, si applica l'art. 5bis.

Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile

- 12.1** Salvo diverse intese negli accordi di cui all'art. 4, comma 1, le Parti accettano sia la competenza del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la

legge italiana quale legge regolatrice del presente accordo, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia.

12.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da Euronext Clearing.

(Luogo e data)

(Il Partecipante Generale)

(Il Cliente Negoziatore)

Il presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per posta
(ed eventualmente anticipato per [e-mail](#)) a:

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.

Risk Management & Membership

Piazza degli Affari, 6

20123 Milano

e-mail: CCG-membership@euronext.com

Il testo **italiano** del presente documento prevale sulla versione inglese.